

Porto di Ancona

Ordinanza n. 36 del 31/03/2026

OGGETTO **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA COPERTA DI MQ. 2.000 SITUATA PRESSO IL CAPANNONE N. 5 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO "EX TUBIMAR" PER IL DEPOSITO DI SABBIA PROVENIENTE DA SBARCO – FINO AL 31/05/2026**

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 134/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 28 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la nota della "I.Co.p. S.r.l.", C.F./P.IVA01169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 2499-16/02/2026, avente ad oggetto la domanda di autorizzazione al deposito di circa 25.000 tonn. di sabbia silicea proveniente da sbarco in un'area situata presso il capannone n. 5 all'interno del complesso "ex Tubimar" del porto di Ancona, per una superficie di mq. 2.000,00, per una durata di 90 giorni a decorrere dal 02/03/2026, e che il quantitativo di materiale non è gestibile del tutto negli spazi (coperti e scoperti) in concessione e in occupazione temporanea alla stessa;



- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety e Security di questo Ente per simile deposito - prot. 12871-02/07/2025, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Direzione Tecnica di questo Ente per simile deposito - prot. 19303-15/11/2024 e integrato con prot. n. 12871-02/07/2025 -, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;
- VISTA** la nota prot. n. 3289-26/02/2026, con cui questa Autorità ha richiesto la produzione dei relativi adempimenti, tra cui il versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- VISTE** le autorizzazioni nn. 5/2024 e 2S/2024 rilasciate alla società I.Co.p. S.r.l. – C.F./P.IVA01169160429 per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994 e s.m.i. di durata pari ad anni 4 (quattro);
- VISTA** la documentazione prodotta dalla Impresa portuale, acquisita al prot. n. 5511 del 26/03/2026, tra cui la quietanza del canone dovuto e relative polizze assicurative e fidejussoria;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. quale disciplina per l'utilizzo di spazi demaniali per la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati per le ragioni sopra rappresentate;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di un carico quantitativo non gestibile altrimenti, alla saturazione delle aree disponibili e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inadeguati nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali

esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

L'area coperta di mq. 2.000,00, come da planimetria allegata, situata presso il capannone n. 5 all'interno del complesso "ex Tubimar" del porto di Ancona sarà destinata, secondo le esigenze prospettate e comunque fino al 31/05/2026, al deposito di sabbia silicea proveniente da sbarco di complessive tonn. 25.000 – oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società "I.Co.p. S.r.l." impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 5/2024 e 2S/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale "I.Co.p. S.r.l." darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società "I.Co.p. S.r.l.".

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale "I.Co.p. S.r.l.":

- l'area in oggetto risulta inserita all'interno dell'area denominata "Ex Tubimar", pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività di altre attività che interessano la specifica area, il richiedente in caso di condimeteo avverse (forte vento) dovrà ricorrere alla sospensione temporanea delle fasi di scarico/stoccaggio e ricarica del materiale;
- l'area in oggetto risulta limitrofa alla viabilità ordinaria all'interno del complesso "Ex Tubimar", pertanto, il richiedente dovrà porre la massima attenzione durante la movimentazione della merce;
- il richiedente non dovrà occupare con mezzi operativi la viabilità e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- il richiedente dovrà preventivamente informare eventuali ditte terze per l'accesso all'area in riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, ricorrendo laddove necessario, alla sottoscrizione di appositi verbali di coordinamento;
- l'occupazione in questione è da intendersi in via del tutto eccezionale e strettamente limitata alla circostanza a cui essa attiene, escludendo sin da ora ogni possibilità di proroga al riguardo, ciò in relazione alle funzioni che il padiglione interessato, pur sulla base di specifiche valutazioni di ordine strategico, potrebbe potenzialmente assumere nel futuro anche per esigenze di carattere istituzionale o comunque legate alla razionale riorganizzazione del più ampio sistema della logistica portuale locale;
- il richiedente accetta espressamente la clausola di revoca anticipata del presente provvedimento con preavviso di almeno n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi laddove emergessero superiori esigenze legate al pubblico interesse ovvero riconnesse alla realizzazione di interventi o azioni di natura pubblica, senza alcun diritto in capo al concessionario ad indennizzi, risarcimenti, ristori o altre forme di compensazione;
- le attività a cui l'occupazione verte, a cure ed oneri del soggetto direttamente interessato, dovranno essere svolte con l'adozione di ogni misura cautelativa necessaria a prevenire ovvero a contenere qualunque pregiudizievole dispersione nell'ambiente del materiale in deposito. A tal proposito, si dovrà considerare che il padiglione interessato, essendo sprovvisto di portoni, è esposto al vento anche nei relativi spazi interni;
- ad oneri e cure del soggetto direttamente interessato, l'area ad oggetto dell'occupazione dovrà essere delimitata lungo il suo perimetro con idonee pannellature, affinché il materiale che ivi verrà depositato nel periodo dell'occupazione non vada mai ad invadere accidentalmente gli spazi limitrofi né possa gravare con il peso proprio a ridosso delle pareti del padiglione in questione;
- al termine dell'occupazione, il padiglione interessato dovrà essere ricondotto in pristino stato, in particolare per quanto concerne la corretta pulizia delle superfici occupate, che dovranno risultare libere da ogni materiale ed attrezzatura oltre che ben spazzate dal materiale polveroso che ivi avrebbe trovato deposito;

- resta in capo al soggetto direttamente interessato l'assolvimento ad ogni obbligo imposto dalle vigenti disposizioni legislative nelle materie della tutela ambientale e della prevenzione incendi, nonché della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori;
- lo stato dei luoghi interessati dovrà essere verificato sia prima che dopo l'occupazione mediante un'apposita ricognizione fotografica, atta a comprovare eventuali danni che dovessero essere causati dall'occupazione in questione;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- le attività a cui l'occupazione in argomento verte non dovranno mai generare improprie dispersioni nell'ambiente di polveri od acque contaminate. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni ed emissioni;
- provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Inoltre, la presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni da relative alle operazioni di manipolazione e stoccaggio:

- evitare la formazione di polvere. Provvedere ad idonea ventilazione di ricambio nei luoghi ove siano generate polveri aerodisperse. In caso di insufficiente ventilazione impiegare dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale e quanto previsto dalla scheda tecnica del prodotto;

- ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria ed assicurare l'abbattimento delle stesse durante le eventuali operazioni di movimentazione. Conservare in modo idoneo ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- rispettare i limiti di esposizione di legge sottoindicati nei luoghi di lavoro per qualsiasi tipo di polvere dispersa nell'aria (es. polvere totale, polvere respirabile, polvere di silice cristallina respirabile);
- nei luoghi in cui possa essere generata polvere, occorre ridurre la formazione di polvere dispersa nell'aria, provvedendo ad un'appropriata aereazione, al fine di tenere l'esposizione alle particelle disperse nell'aria al di sotto del limite di esposizione;
- qualora sia necessaria una protezione individuale, devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) usare appropriate protezioni delle vie respiratorie commisurate al livello di polverosità e conformi ai requisiti della legislazione europea e nazionale (raccomandata protezione FP3);
- il preparato non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto di merci pericolose e non è, quindi, sottoposto ai relativi regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada), RID (per ferrovia), IACO/IATA (via aria). Durante il trasporto, evitare la dispersione eolica, pertanto gli automezzi connessi al trasporto del materiale dovranno essere dotati di cassoni con strutture di contenimento tali da non consentire in alcun modo il trafilamento e/o lo spargimento del prodotto e dotati di sistema amovibile di chiusura della superficie con teloni o telai, a copertura del cassone.

Art. 3

La società "I.Co.p. S.r.l." impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 31/03/2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino